



Civile Sent. Sez. 2 Num. 25289 Anno 2015

Presidente: BUCCIANTE ETTORE

Relatore: GIUSTI ALBERTO

Data pubblicazione: 16/12/2015

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

NORI Guido, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv. Luigi Borlone e Roberto Donnini, con domicilio eletto nello studio di quest'ultimo in Roma, via Ludovisi, n. 35;

- ricorrente -

contro

BANCA D'ITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dagli Avv. Olina Capolino, Donatella La Licata e Domenico De Falco, con domicilio eletto presso l'Avvocatura della Banca d'Italia in Roma, via Nazionale, n. 91;

22/1/15

Ar



- controricorrente -

avverso il decreto della Corte d'appello di Milano in data 4 agosto 2010.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 novembre 2015 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

uditi gli Avv. Marisa Pappalardo, per delega degli Avv. Roberto Donnini e Luigi Borlone, e Donatella La Licata;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Maurizio Velardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

*Ritenuto in fatto*

1. - Con ricorso notificato il 22 giugno-1° luglio 2009, Guido Nori, già componente del collegio sindacale della società di gestione del risparmio Darma Asset Management s.p.a., ha proposto opposizione avverso il provvedimento n. 220 del 31 marzo 2009 con il quale il Direttorio della Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 195 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), gli aveva ingiunto di pagare a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria la somma complessiva di euro 20.000, per carenze nei controlli e nella gestione dei fondi.

L'emissione del provvedimento sanzionatorio aveva fatto seguito a verifica ispettiva svolta dalla Banca d'Italia dal

An



17 ottobre 2007 all'11 gennaio 2008, in esito alla quale il Ministero dell'economia e delle finanze aveva riscontrato e contestato a Darma S.G.R. la violazione di disposizioni legislative e regolamentari e quindi disposto, con decreto del 5 maggio 2008, lo scioglimento dei suoi organi sociali, ordinando poi, il 6 maggio 2008, il commissariamento di Darma con nomina a commissario del dott. Oliviero Pesce.

Si è costituita la convenuta Banca d'Italia, resistendo.

2. - Con decreto in data 4 agosto 2010, la Corte d'appello di Milano ha respinto l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente la rifusione delle spese processuali sostenute dalla Banca d'Italia.

2.1. - La Corte territoriale ha rigettato le eccezioni procedurali in ordine alla svolgimento del procedimento sanzionatorio, rilevando, per un verso, che prima dell'adozione della sanzione all'interessato è stata effettuata la contestazione degli addebiti e sono state valutate le controdeduzioni dallo stesso formulate, ed escludendo, per l'altro verso, la dedotta violazione dei termini procedurali.

Nel merito, la Corte di Milano ha rilevato che dal complesso degli atti ispettivi emerge inequivocamente che le irregolarità e carenze rilevate caratterizzavano pressoché tutta l'organizzazione e gestione aziendale: dalla governance connotata dal ruolo egemone del socio di maggioranza ed amministratore delegato ing. Lunghini e da una squilibrata ripartizione

*Am*



di poteri tra gli organi, all'assetto gestionale e organizzativo essenzialmente svuotato in ragione del massiccio ricorso all'esternalizzazione di funzioni aziendali primarie; dai controlli interni inidonei sia a rilevare le situazioni di conflitto di interesse sia ad evitare la violazione dei limiti regolamentari all'esposizione finanziaria, fino alle gravi carenze dei processi operativi e di gestione caratterizzati da carenti istruttorie sulle operazioni di investimento e da mancato riscontro delle valutazioni evidentemente anomale degli esperti indipendenti. In particolare - ha proseguito la Corte d'appello - tutti e tre i fondi gestiti da Darma SGR presentavano una sostanziale deviazione rispetto alla configurazione che il legislatore ha dato all'istituto del fondo comune, perché la gestione dei fondi finiva per essere svolta dagli stessi partecipanti conferenti, i quali, data la natura chiusa del fondo e i poteri gestori riconosciuti loro, continuavano a gestire i beni apportati come se l'apporto avesse avuto rilievo solo formale. Con riguardo poi al fondo Ermes - l'unico dei tre ad essere composto da partecipanti/conferenti distinti dagli organi di gestione della SGR - la sua stessa istituzione risultava caratterizzata dall'assenza di analisi dei rischi dell'operazione, nella sostanza volta alla ristrutturazione dell'esposizione creditizia delle società conferenti, che ha finito per gravare seriamente gli equilibri finanziari del fondo stesso.

*Am*



In questo quadro, la Corte d'appello ha respinto sia la censura con cui il ricorrente si lamentava della genericità degli addebiti, sia la doglianza in merito ad una dedotta mancanza di responsabilità per i fatti riferiti al periodo successivo alla data di cessazione dalla carica, ed ha evidenziato che il Nori, in carica dal luglio 2004 all'aprile 2007, appariva pienamente responsabile delle registrate significative carenze nell'attività di controllo e, in particolare, nell'aver omesso di rilevare le gravi e diffuse irregolarità connotanti gli assetti organizzativi e la gestione della società.

3. - Per la cassazione del decreto della Corte d'appello il Nori ha proposto ricorso, con atto notificato il 28 ottobre 2011, sulla base di nove motivi.

L'intimata Banca d'Italia ha resistito con controricorso.

In prossimità dell'udienza il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.

#### *Considerato in diritto*

1. - Con il primo motivo (violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto: errata interpretazione ed applicazione dei principi che regolano la costituzione e l'operatività dei fondi immobiliari di tipo chiuso, in particolare degli artt. 12, comma 3, 12-bis, commi 4 e 5, e 15 del regolamento approvato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 maggio 1999, n.

*dy*



228, recante norme per la determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento) il ricorrente denuncia che la decisione difetterebbe di "qualsiasi riposta alle argomentazioni e deduzioni articolate [dal Nori] nel corso del giudizio, le cui difese" sarebbero state "semplicemente eluse da parte della Corte di merito", e sarebbe contraria alle norme che regolano la gestione dei fondi immobiliari riservati, i quali ben possono essere investiti fino al 100% del patrimonio netto in beni immobili apportati da soci o da soggetti appartenenti al relativo gruppo, non applicandosi i limiti stabiliti in via generale dalle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio emanate dalla Banca d'Italia. Avrebbe errato la Corte d'appello a "ritenere che la coincidenza tra conferenti e partecipanti nei fondi Darma Uno e Colonna fosse illecita e idonea ad utilizzare i fondi per finalità diverse da quelle normativamente previste, riferendone la responsabilità al sindaco".

1.1. - Il motivo è inammissibile.

Occorre innanzitutto ribadire che l'obbligo di motivazione del giudice è ottemperato mediante l'indicazione delle ragioni della sua decisione, ossia del ragionamento da lui svolto con riferimento a ciascuna delle domande o eccezioni (nel giudizio di primo grado) o a ciascuno dei motivi d'impugnazione (nei giudizi d'impugnazione), mentre non è necessario che egli confuti espressamente - pur dovendoli prendere in considerazione

*Am*



- tutti gli argomenti portati dalla parte interessata a sostegno delle proprie domande, eccezioni o motivi disattesi e cioè anche gli argomenti assorbiti o incompatibili con le ragioni espressamente indicate dal giudice stesso, dovendosi ritenere, diversamente, che la motivazione non possa qualificarsi come "succinta" nel senso voluto dall'art. 118 disp. att. cod. proc. civ. (Cass., Sez. VI-1, 17 maggio 2013, n. 12123).

E' pertanto da escludere che la mancata "risposta alle argomentazioni e deduzioni articolate" dall'opponente "nel corso del giudizio" determini, di per sé, "l'illegittimità della pronuncia" - il decreto - che ha definito il giudizio della Corte d'appello sul ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio emesso dalla Banca d'Italia.

D'altra parte, il ricorrente neppure si dà neppure cura di precisare, in questa sede, quali sarebbero le argomentazioni proposte nel giudizio di merito che la Corte d'appello non avrebbe preso in considerazione.

Per il resto, il motivo non coglie la *ratio decidendi*, perché la Corte d'appello non ha respinto l'opposizione in ragione dell'illegittimità della coincidenza tra soci, conferenti e partecipanti al fondo, in sé considerata. La Corte di Milano ha piuttosto sottolineato che per i fondi Darma Uno e Colonna è stata rilevata e contestata una presenza sistematica di fattispecie di conflitto di interesse, sia nella gestione dei fondi, sia nella conduzione della SGR, per la mancata os-

*Am*



servanza della cautele previste dai regolamenti dei fondi immobiliari, ovvero dal codice civile, tra le quali l'informativa completa e l'astensione del consigliere delegato dalla delibera del consiglio di amministrazione; e ciò dopo avere esplicitato, in generale, che la gestione dei fondi finiva per essere svolta dagli stessi partecipanti conferenti, i quali, data la natura chiusa del fondo e i poteri gestori riconosciuti loro, continuavano a gestire i beni apportati al fondo come se l'apporto avesse avuto rilievo solo formale.

2. - Il secondo mezzo lamenta "violazione dell'art. 2391 cod. civ. e dell'art. 49 del previgente regolamento intermediari n. 11522, poi ripreso dagli artt. 37 e ss. del regolamento congiunto CONSOB-Banca d'Italia, nonché dei regolamenti dei fondi. 'Illiceità' del provvedimento nella parte in cui ha ritenuto che la sistematica ricorrenza di situazioni di conflitto di interesse all'interno della SGR non fossero state gestite con le cautele normativamente previste dall'art. 2391 cod. civ.". Con esso il ricorrente censura le conclusioni cui è giunta la Corte territoriale, nel senso che le situazioni di conflitto di interesse all'interno della SGR non sarebbero state gestite secondo le cautele normativamente previste. Sostiene il ricorrente che in realtà, come dimostrato dal Nori nel corso del giudizio di merito, Darma SGR avrebbe osservato tutte le procedure, le cautele e le modalità operative imposte dalla legge e dai regolamenti, al fine di gestire le situazio-



ni di conflitto di interesse, adottando le misure volta per volta ritenute idonee e garantendo un costante flusso informativo tra gli organi preposti al controllo e alla verifica delle attività rischiose. Il ricorrente deduce: che il consiglio di amministrazione di Darma SGR è sempre stato preventivamente e adeguatamente informato degli eventuali interessi che ciascuno dei componenti dell'organo amministrativo ha avuto nelle operazioni sottoposte all'approvazione del consiglio; che nel caso in cui era lo stesso amministratore delegato ad essere portatore di un particolare interesse, questi si è astenuto dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale; che la Corte d'appello avrebbe dovuto correttamente rilevare che dall'esame dei verbali del consiglio di amministrazione della SGR relativi agli anni 2005, 2006 e 2007 risultava di tutta evidenza la correttezza della procedura di gestione degli interessi in conflitto; che la Corte di Milano, "assumendo l'ottica di un membro del collegio sindacale che opera in un contesto di controllo in un settore nuovo come quello in esame, la cui operatività non può essere allertata da regole procedurali atte a prevenire e risolvere le situazioni di conflitto di interessi all'interno della società", "avrebbe dovuto rilevare che nessuna contestazione poteva muoversi al dott. Nori".

2.1. - Il motivo è inammissibile.

*Am*



La Corte d'appello ha rilevato che le situazioni di conflitto di interesse non erano solo riferite alla contrapposizione tra l'interesse del fondo oggettivamente inteso e quello del soggetto gestore, ma erano anche ravvisabili nella conduzione della SGR stessa. Ha sottolineato, al riguardo, che la SGR individuava e stipulava contratti a nome e nell'interesse dei fondi Darma Uno e Colonna con controparti riferibili al management della stessa SGR. E - dopo avere rilevato che le operazioni descritte alle lett. a), b), c) e d) della contestazione 3, comma 2, del rapporto ispettivo "bene evidenziano specifiche situazioni di conflitto di interesse che, riferibili al periodo antecedente la cessazione dell'incarico di sindaco dell'opponente, denunciano l'inerzia e le omissioni del collegio sindacale" - ha precisato che la circostanza che già nella fase autorizzativa potessero emergere potenziali situazioni di conflitto, non esimeva il collegio sindacale dall'impegno a verificare che tali situazioni di conflitto non divenissero reali.

In questo contesto, e a fronte di una pronuncia sostenuta da una argomentazione stringente, congrua e puntualmente articolata, il ricorrente, anche là dove denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di legge, non evidenzia alcun vizio logico nel percorso seguito dalla Corte d'appello, ma si limita a contrapporre una propria lettura delle risul-



tanze di causa, diversa da quella fatta propria dal giudice del merito.

3. - Con il terzo motivo si denuncia l'erroneità del decreto impugnato per insufficiente motivazione e per travisamento di fatti per non aver tenuto conto che la Banca d'Italia era stata posta a conoscenza delle situazioni di conflitto di interessi e che aveva approvato i regolamenti dei fondi Darma Uno e Colonna. Il ricorrente si chiede come la Banca d'Italia abbia potuto "prima approvare i regolamenti dei fondi suddetti e le loro procedure per poi, in un secondo momento, criticarne la natura e l'applicazione peraltro ottemperante". Ad avviso del ricorrente, "resta incomprensibile il motivo per il quale un sindaco, constatando la retta applicazione delle procedure impartite da Banca d'Italia nei regolamenti dei fondi, avrebbe dovuto attivarsi e stabilire che la natura del fondo sarebbe 'deviata'".

3.1. - Il motivo è inammissibile, perché la doglianza articolata non investe un profilo rilevante ai fini della decisione della controversia.

L'illecito in contestazione, infatti, riguarda la mancata osservanza delle cautele previste dai regolamenti dei fondi immobiliari ovvero dal codice civile per l'ipotesi di sussistenza dei conflitti di interesse; sicché - come sottolinea la difesa della controricorrente - è inconferente la circostanza che la Banca d'Italia fosse a conoscenza dell'esistenza dei



segnalati conflitto come pure del fatto che la stessa avesse approvato i regolamenti dei fondi.

4. - Il quarto motivo denuncia insufficiente e omessa motivazione là dove il decreto impugnato ha ritenuto che l'esternalizzazione di alcune attività aziendali avrebbe determinato una carenza di controlli interni della Darma SGR. Il ricorrente premette che l'esternalizzazione di funzioni aziendali anche essenziali si rivela uno strumento di flessibilità e di competitività per le aziende ed è, pertanto, previsto e disciplinato da norme di settore, tanto da costituire una prassi organizzativa ampiamente consolidata e riconosciuta sia dal mercato che dalle stesse Autorità di vigilanza. Ad avviso del ricorrente, non si comprende come la Corte abbia potuto censurare, senza motivarlo, il processo di esternalizzazione di Darma SGR, tanto più che tutte le decisioni in merito da parte della società sarebbero state manifestate a Banca d'Italia sin dalla fase di autorizzazione dei fondi e altresì indicate anche nella comunicazione resa all'Autorità di vigilanza nel 2007. Il ricorrente sostiene inoltre che la scelta della società di affidare lo svolgimento di talune attività aziendali a società esterne, si è sempre fondata su un accurato e dettagliato esame della società affidataria da cui è sempre derivata "una decisione motivata e manifestata in seno al consiglio di amministrazione della società". La Corte d'appello di Milano avrebbe inoltre omesso di rilevare che la

ay



funzione c.d. di *internal auditing* era stata affidata da Darma ad uno dei più autorevoli enti in Italia.

4.1. - La censura è inammissibile.

Essa è fuori quadro rispetto alla *ratio decidendi*.

Nel decreto impugnato, la Corte d'appello non ha affermato l'illegittimità del ricorso alla esternalizzazione di funzioni aziendali. L'esternalizzazione viene in considerazione in quanto realizzata in situazione di conflitto di interessi e senza l'osservanza delle prescritte cautele.

5. - Con il quinto motivo si censura, per omessa o insufficiente motivazione, la pronuncia impugnata nella parte in cui la Corte d'appello, disattendendo i rilievi dell'opponente, ha statuito che non apparivano "meritevoli di accoglimento le argomentazioni difensive svolte dal ricorrente in merito ad una sua presunta mancanza di responsabilità per i fatti riferiti al periodo successivo alla data di cessazione della carica (quella cioè del 23 aprile 2007), non potendosi non aderire al contrapposto puntuale rilievo dell'Organo di Vigilanza che replicando ha messo in evidenza che lo stesso, in carica dal luglio 2004 all'aprile 2007, appariva pienamente responsabile delle registrate significative carenze nell'attività di controllo". La Corte territoriale avrebbe dovuto rilevare - si afferma - che le circostanze contestate dalla Banca d'Italia quanto alla gestione del fondo Ermes era-

*Am*



no tutte successive al mandato del ricorrente, con conseguente sua oggettiva estraneità agli addebiti.

5.1. - Il mezzo è inammissibile.

La censura non tiene conto della circostanza che, proprio con riferimento al fondo *Ermes*, la Corte d'appello ha sottolineato: che le carenze della *governance*, sommate alle debolezze dei controlli interni, avevano inficiato il processo di investimento e gestione del fondo stesso, la cui istituzione non era stata preceduta dall'analisi degli elevati rischi associati all'operazione e la cui gestione era contraddistinta da ripetute anomalie; che fra queste erano comprese quelle rilevate nel conferimento al fondo dalla *F&M s.p.a.* e dall'*Immobiliare San Rocco*, avvenuto il 30 dicembre 2006 e, quindi, in epoca anteriore alla cessazione dall'incarico dell'opponente.

Con la censura di vizio di motivazione il ricorrente tende in realtà ad un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito e, perciò, in una richiesta diretta all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione.

6. - Con il sesto mezzo il ricorrente denuncia insufficiente o omessa motivazione, per la mancata considerazione di fatti rilevanti con riguardo ad un punto decisivo, atteso che le operazioni di conferimento al fondo erano state tutte avallate e certificate da periti indipendenti del settore. La con-



clusione cui giunge la Corte d'appello, nel senso della sussistenza di irregolarità in data anteriore a quella della cessazione del dott. Nori dalla carica, sarebbe, ad avviso del ricorrente, il risultato della mancata analisi delle risultanze di causa. Ad avviso del ricorrente, non si comprende perché il collegio sindacale sarebbe dovuto intervenire, atteso che: il regolamento del fondo era stato approvato da Banca d'Italia; il conferimento era stato preceduto da perizia dell'esperto indipendente; la situazione patrimoniale e finanziaria del fondo era equilibrata ed era stata certificata dal soggetto responsabile, ovvero da primaria società di revisione.

6.1. - Il motivo è inammissibile.

La Corte d'appello ha preso in esame le contestazioni mosse dall'opponente e - con motivazione congrua basata sull'esame degli atti ispettivi - ha rilevato che, con riguardo al fondo Ermes (l'unico dei tre ad essere composto da partecipanti/conferenti distinti dagli organi di gestione della SGR), la sua stessa istituzione risulta caratterizzata dall'assenza di analisi dei rischi dell'operazione, nella sostanza volta alla ristrutturazione dell'esposizione creditizia deteriorata delle società conferenti, che ha finito per gravare seriamente gli equilibri finanziari del fondo stesso.

In presenza di tale argomentata valutazione, priva di men-  
de logiche e giuridiche, il ricorrente oppone dati formali alla sostanza dell'operazione, che la Corte d'appello ha rico-



struito "inequivocamente dal complesso degli atti ispettivi"; e lungi dal prospettare a questa Corte un vizio del decreto rilevante ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., invoca, piuttosto, una diversa lettura delle risultanze procedurali così come accertate e ricostruite dalla Corte territoriale, muovendo così all'impugnato decreto - con cui sono state accertate carenze della governance e debolezze dei controlli interni - censure che non possono trovare ingresso in questa sede.

7. - Il settimo motivo lamenta omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia nella parte in cui la Corte di Milano ha ritenuto che il provvedimento della Banca d'Italia avesse contestato specificamente addebiti imputabili al dott. Nori nella sua qualità di sindaco della SGR. Si sostiene che "il giudizio di specificità dato dalla Corte alle censure mosse dalla delibera nei confronti dell'odierno ricorrente si fonda sul mero richiamo acritico a circostanze di fatto evocate nel provvedimento, in relazione alle quali il dott. Nori" sarebbe "pacificamente del tutto estraneo, perché successive al suo mandato".

7.1. - Il motivo è inammissibile.

Il decreto della Corte d'appello evidenzia che "la delibera, tutt'altro che immotivata, si diffonde ampiamente nella descrizione del contesto fatto oggetto di accertamento con precisi riferimenti fattuali".

*Am*



Il ricorrente contesta questa conclusione, ma il mezzo è assolutamente generico, perché non riporta neppure il testo della lettera di contestazione degli addebiti.

8. - Con l'ottavo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2406 e 2407 cod. civ. Ad avviso del ricorrente, la Corte d'appello avrebbe dovuto esaminare esclusivamente le contestazioni e gli addebiti riferiti al ricorrente nella sua qualità di sindaco, non riferirsi agli <sup>atti</sup> gestori imputabili agli amministratori: il dott. Nori era infatti un sindaco, non ha mai gestito alcunché, aveva un mero obbligo di controllo e di attivarsi, se necessario, in particolari situazioni. Il giudice a quo avrebbe dovuto rilevare che la Banca d'Italia aveva ommesso di contestualizzare e individuare precise ipotesi di fatti in cui sarebbe mancato il controllo da parte del sindaco Nori, come pure avrebbe ommesso di verificare l'esistenza di un nesso di causalità tra tale mancato controllo e il danno asseritamente generato alla società. Secondo i principi generali, infatti, ai fini della responsabilità dei sindaci deve provarsi: la commissione di atti di *mala gestio* da parte degli amministratori; il danno al patrimonio sociale conseguente a tali atti; la violazione degli obblighi incombenti ai sindaci; il nesso di causalità tra il difetto di controllo addebitabile ai membri del collegio sindacale ed il pregiudizio subito dalla società.

8.1. - Il motivo è privo di fondamento.



La Corte di Milano ha messo in luce che le specifiche contestazioni della Banca d'Italia evidenziano l'inadeguato assolvimento, da parte del Collegio, del ruolo di presidio della funzionalità del sistema dei controlli e della correttezza della conduzione societaria e ha giudicato inconferenti e contrarie alle risultanze documentali tutte le considerazioni dell'opponente "che all'epoca dei fatti contestati risultava membro di un collegio sindacale che non espletava, come avrebbe dovuto, le proprie attività di controllo".

La responsabilità del sindaco dott. Nori è pertanto stata ravvisata, non quale automatica proiezione di quella degli amministratori, ma in ragione di fatti a lui imputabili, per non avere svolto, in conformità dei doveri inerenti al suo ufficio (come prescritto dalla specifica normativa di settore), le funzioni di controllo.

9. - Il nono motivo censura insufficiente motivazione in relazione al diniego di accesso agli atti opposto dalla Banca d'Italia all'istanza promossa nel corso del procedimento sanzionatorio dal dott. Nori ed alle sue conseguenze, nonché violazione del principio del contraddittorio e di diritti costituzionalmente garantiti (art. 195, comma 2, del d.lgs. n. 58 del 1998 e 24 Cost.). Secondo il ricorrente, avrebbe errato il decreto impugnato a ritenere, immotivatamente, che la lettera inviata dalla Banca d'Italia al dott. Nori, in seguito

*Ar*



all'istanza di accesso agli atti d'ufficio dallo stesso presentata, non costituisca un diniego di accesso agli atti.

9.1. - Il motivo è inammissibile.

La Corte d'appello, nell'escludere la dedotta violazione del principio del contraddittorio nel procedimento sanzionatorio, ha esplicitato che la nota con la quale la Banca d'Italia ha dato riscontro all'istanza del ricorrente in data 2 luglio 2008 non contiene affatto un diniego di accesso agli atti, ma si limita a rilevare l'inesistenza di ulteriori documenti riguardanti la posizione dell'istante.

Il ricorrente contesta questa conclusione, ma omette di spiegare in che modo la mancata conoscenza dell'intera parte aperta del rapporto ispettivo, anche per aspetti riferibili ad altri soggetti e con riguardo a condotte non direttamente correlate agli specifici fatti addebitati all'opponente, avrebbe in concreto leso o conculcato il suo diritto di difesa nell'ambito del procedimento sanzionatorio nei suoi confronti.

10. - Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.200, di cui euro 2.000 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.



Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 20 no-